

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 Febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL'A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 INFLITTA AL CALCIATORE VOLPATO EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21 LUPARENSE CALCIO A 5/PETRARCA PADOVA C5 DEL 17.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova fissa il termine della squalifica inflitta al calciatore Volpato Edoardo a tutto il 17 gennaio 2011. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Gabriele De Sanctis – Componenti; Dr. Raimondo Catania Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 2) **RICORSO DELL'A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL VILLORBA/PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 DEL 9.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 367 del 20.1.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'11 Febbraio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete